



Commissione Tributaria Regionale della Calabria

MASSIMARIO
DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELLA CALABRIA

1 gennaio 2021

31 dicembre 2021

Ufficio del Massimario

DIRETTORE

Nicola Durante – *Presidente di Sezione CTP Cosenza*

COMPONENTI

Rosangela Viteritti – *Presidente di Sezione CTP Cosenza*

Claudia Fava – *Prof. aggregato presso l'Università della Calabria*

Redatto e pubblicato nel gennaio 2022

TITOLO **ACCERTAMENTO [d.P.R. 600/1973]**
CLASSE **SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE**
CODICE **01-0B-01**

Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 4182 del 22 dicembre 2021

Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante

Ente *no profit* – Attività commerciale – Obbligo di contabilità separata – Contenuto specifico

L'obbligo di tenere una contabilità separata per l'attività commerciale esercitata da un ente no profit, previsto dall'art. 144, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, non richiede la predisposizione di due distinti bilanci di esercizio, essendo consentita e, quindi, sufficiente, una contabilità separabile che permetta di distinguere le movimentazioni relative all'attività istituzionale non commerciale e quella relative all'attività commerciale. E' pertanto sufficiente una contabilità tenuta per centri di costo, ove assistita dalle c.d. pezze giustificative (fatture, ricevute, quietanze, ecc.).

Riferimenti normativi: art. 144 del D.P.R. n. 917 del 1986

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, n. 25628 del 22 settembre 2021

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE **01-0B-01_CtrCZ4182-01-2021_ ND-ND**

TITOLO **ACCERTAMENTO [DPR 917/1986]**
CLASSE **LIQUIDAZIONI “AUTOMATIZZATE” (art. 36-bis)**
CODICE **01-0F-00**

Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione IV, Sentenza n. 4115 del 20 dicembre 2021

Presidente: Librandi; Estensore: Librandi

Liquidazione automatizzata – Obbligo di contraddittorio preventivo – Esclusione

La liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 non costituisce un vero e proprio “controllo”, diversamente dalla liquidazione ai sensi dell'art. 36-*ter*, sicché non deve essere preceduta da una fase procedimentale in contraddittorio, mancando la necessità che il contribuente segnali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ufficio finanziario.

Riferimenti normativi: artt. 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. n. 600 del 1973

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, n. 3948 del 2011, n. 15312 del 2014

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

TITOLO **ACCERTAMENTO [d.P.R. 600/1973]**
CLASSE **CONTENUTO DELL'ACCERTAMENTO E MOTIVAZIONE**
CODICE **01-0H-00**

Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 1114 del 15 aprile 2021

Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante

Debito fiscale della società – Imputazione all'amministrazione od al socio – Iscrizione a ruolo – Esclusione – Autonomo atto di accertamento – Necessità

Solo un autonomo atto di accertamento consente che il debito della società si riversi su coloro che la hanno amministrata o che ne sono stati soci. La mera iscrizione a ruolo del debito è sufficiente solo quando, ad essere tenuti al rimborso, sono il contribuente originario od i suoi eredi e non quando l'obbligazione si trasferisce su altri soggetti, in quanto amministratori responsabili delle stesse o probabili percettori mediati delle somme.

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, n. 8701 del 14 aprile 2014

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE **01-0H-00_CtrCZ1114-01-2021_ ND-ND**

TITOLO **ACCERTAMENTO [DPR 600/1973]**
CLASSE **CONTENUTO DELL'ACCERTAMENTO E MOTIVAZIONE**
CODICE **01-0H-00**

Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 1590 del 12 maggio 2021

Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante

**Accertamento a carico del socio – Motivazione – *Per relationem* all'accertamento a carico della società
– Pregressa notifica solo alla società – Sufficienza**

L'avviso di accertamento a carico del socio è idoneamente motivato mediante rinvio *per relationem* a quello riguardante la società, ancorché non allegato e notificato solo a quest'ultima, giacché il socio, ai sensi dell'art. 2476 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.

Riferimenti normativi: art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 2476 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, n. 21126 del 2 ottobre 2020

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE **01-0H-00_CtrCZ1590-01-2021_ND-ND**

TITOLO **ACCERTAMENTO [DPR 600/1973]**
CLASSE **DISCIPLINA SANZIONATORIA**
CODICE **01-0R-00**

Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 1593 del 12 maggio 2021

Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante

Sanzioni tributarie – Elemento soggettivo – Colpa semplice – Onere della prova

Sanzioni tributarie – Cause di non punibilità – Esiguità della somma non versata – Non rientra

Per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito tributario è sufficiente la semplice colpa, di modo che, al fine di escludere la responsabilità, occorre che l'infrazione sia incolpevole, rimanendo a carico dell'incolpato la prova di aver usato tutta l'ordinaria diligenza.

Di regola, l'esiguità della somma non versata non rientra tra le cause di non punibilità di cui all'art. 6 del D.lgs. 472 del 1997, non traducendosi né in un errore incolpevole sul fatto (comma 1), né in un'obiettiva condizione di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni tributarie (comma 2).

Riferimenti normativi: artt. 5 e 6 del D.lgs. 472 del 1997

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, n. 12901 del 15 maggio 2019

MASSIMATORE: Nicola Durante – U.d.M.
COORDINATORE: Nicola Durante – U.d.M.

NOME FILE 01-0R-00_CtrCZ1593-01-2021_ND-ND

TITOLO **ACCERTAMENTO [DPR 600/1973]**
CLASSE **IRPEF**
CODICE **01-AA-03**

Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 3076 del 27 settembre 2021

Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante

Risarcimento del danno da demansionamento – Somma liquidata – Reddito da lavoro dipendente – Esclusione

La causa del danno da demansionamento consiste nella conoscibilità dell' operata dequalificazione all' interno ed all' esterno del luogo di lavoro, nonché nella circostanza che, durante la protratta inattività, il lavoratore non ha partecipato a iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale, con tutti i conseguenti ed indiscutibili effetti negativi sia dal punto di vista occupazionale, che relazionale, senza che tale causa possa variare in ragion del fatto che, come criterio concreto di liquidazione delle somme dovute, sia stato utilizzato il parametro stipendiale. Pertanto, le somme liquidate al lavoratore a titolo di risarcimento del danno da demansionamento non hanno natura reddituale, servendo a ristorare una lesione che, seppure di natura patrimoniale, non equivale al lucro cessante degli stipendi perduti, ma al danno emergente.

Riferimenti normativi: art. 1223 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, n. 32982 del 13 dicembre 2019

MASSIMATORE: Nicola Durante – U.d.M.
COORDINATORE: Nicola Durante – U.d.M.

NOME FILE 01-AA-03_CtrCZ3076-01-2021_ ND-ND

TITOLO **ACCERTAMENTO [DPR 917/1986]**
CLASSE **RICAVI-PLUSVALENZE**
CODICE **01-BB-04**

Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione IV, Sentenza n. 4134 del 20 dicembre 2021

Presidente: Vecchio; Estensore: Maione

Contratto di *sale and lease-back* – Causa finanziaria diversa dalla compravendita – Disciplina delle plusvalenze – Applicazione delle regole civilistiche

Il contratto di *sale and lease-back* (o *leasing* di ritorno) ha una causa finanziaria, ben diversa da quella traslativa propria del contratto di compravendita, la quale impedisce di assimilare, ai fini fiscali, la somma ricevuta dal concedente al corrispettivo dell'acquirente. Pertanto, le plusvalenze derivanti dalle operazioni di *sale and lease-back* concorrono alla formazione della base imponibile secondo i criteri civilistici di cui all'art. 2425-*bis*, comma 4, c.c., e non in base alla regola dell'art. 86 del D.P.R. 917 del 1986, dando luogo al frazionamento della plusvalenza per tutta la durata del *leasing* di ritorno.

Riferimenti normativi: art. 2425-*bis* c.c., art. 86 del D.P.R. 917 del 1986

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, n. 35294 del 23 agosto 2016

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE **01-BB-04_CtrCZ4134-04-2021_ND-ND**

TITOLO ACCERTAMENTO

CLASSE Contraddittorio endoprocedimentale

CODICE 01-EE-05

Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 2421 del 5 luglio 2021

Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante

Procedimento tributario - Procedimento - Accertamento a tavolino - Obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale – Contributi armonizzati – Prova di resistenza – Conseguenze.

In tema di tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste solo in relazione alle ipotesi specificamente sancite dalla legge, mentre, in tema di tributi c.d. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni, si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità della tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto. La detta deroga opera ogni qual volta l'accertamento "a tavolino" riguardi anche in parte un tributo armonizzato.

Riferimenti normativi: art. 32 del D.lgs 31/12/1992, n. 546, art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, n. 7909 del 17 aprile 2020, n. 9496 del 22 maggio 2020

MASSIMATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.

COORDINATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.

NOME FILE 01-EE-05_CtrCZ2421-01-2021_RV-RV

TITOLO FINANZA LOCALE

CLASSE ALTRO 03-0R-00

CODICE 03-0R-00

Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 3891 del 29 novembre 2021

Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante

Tributi locali – Tares – Esenzione – Con disposizione dell'ente locale – Nullità

A norma dell'art. 49 del r.d. n. 827 del 1924, nei contratti non si possono convenire esenzioni da qualsiasi specie di imposte o tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione; pertanto la TARES, come gli altri tributi locali, essendo destinata al procacciamento dei mezzi necessari alla realizzazione delle finalità istituzionali del Comune, deve essere applicata uniformemente nei confronti di tutti coloro che la legge individua come soggetti passivi, con conseguente inderogabilità convenzionale di tale obbligo da parte dell'ente locale e nullità delle relative clausole di esonero dall'obbligazione tributaria. L'avvenuta violazione di una norma imperativa impedisce di ravvisare una posizione di buona fede in capo all'appellante.

Riferimenti normativi: art. 49 del r.d. n. 827 del 1924

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, n. 13107 del 30 giugno 2020,

MASSIMATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.

COORDINATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.

NOME FILE 03-0R-00_CtrCZ3891-01-2021_RV-RV

TITOLO REGISTRO-IPOTECARIE E CATASTALI

CLASSE DECADENZA DELL'AZIONE FISCALE E PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALL'IMPOSTA

CODICE 04-0P-00

Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 3888 del 29 novembre 2021

Presidente: Spagnuolo Estensore: Durante

Accertamento - Imposta di registro - Compravendita immobili - Rendita catastale - Attribuzione di rendita catastale presunta - Termine decadenza triennale - Decorrenza - Dalla richiesta di registrazione

Al tributo speciale catastale (correlato all'attribuzione della rendita presunta) si applica l'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986, che fa decorrere la decadenza dalla data di registrazione della rendita presunta negli atti del catasto. Lo stesso termine vale, anche, per le relative sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui “l'atto di contestazione di cui all'art. 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi”.

Riferimenti normativi: art. 76 del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 del D.lgs. n. 472 del 1997

MASSIMATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.

COORDINATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.

NOME FILE 04-0P-00_CtrCZ3888-01-2021_RV-RV

TITOLO **REGISTRO-IPOTECARIE E CATASTALI**

CLASSE **ALTRO**

CODICE **04-0S-00**

Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 2315 del 24 giugno 2021

Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante

Area a *standard* - Rettifica della rendita - Parametro - Importo della monetizzazione - Legittimità

E' legittima la rettifica della rendita di un'area a *standard* disposta sulla base della somma stabilita per la sua monetizzazione, in quanto tale somma corrisponde, in linea di massima, al valore di mercato del bene, ossia al parametro utilizzato dal legislatore per determinare l'importo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Riferimenti normativi: D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

Riferimenti giurisprudenziali: Consiglio di Stato, n. 32 del 08 gennaio 2013, T.A.R. Lombardia, Milano, n. 5171 del 16 novembre 2009, n. 451 del 14 febbraio 2013

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

NOME FILE **04-0S-00_CtrCZ2315-01-2021_RV-RV**

TITOLO REGISTRO-IPOTECARIE E CATASTALI

CLASSE ALTRO

CODICE 04-0S-00

Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 3880 del 29 novembre 2021

Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante

Catasto dei terreni e dei fabbricati (Agenzia del territorio) - Immobili a destinazione speciale - Determinazione della rendita catastale - Pale eoliche – Componente impiantistica - Computabilità – Esclusione – Fondamento

Per effetto dell'art. 1, comma 21, della L. n. 208 del 2015 - con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd. "imbullonati") - è sottratto dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo. Pertanto, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto delle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato.

Riferimenti normativi: art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, n. 25784 del 22 settembre 2021

MASSIMATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.

COORDINATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.

NOME FILE 04-0S-00_CtrCZ3880-01-2021_RV-RV

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**
CLASSE **POTERI DEL GIUDICE**
CODICE **08-0C-00**

Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 2638 del 23 luglio 2021

Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante

Disconoscimento di documento in copia fotografica o fotostatica – Poteri del giudice – Forma del disconoscimento

Una volta prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca, espressamente ed in modo formale, sia la conformità della copia all'originale, sia il contenuto e la autenticità della sottoscrizione, il giudice, mentre non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova *ex art. 2709 c.c.*, nel caso di disconoscimento del contenuto o della sottoscrizione è vincolato, anche solo a tale fine, all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss. c.p.c., della cui instaurazione è onerato colui che intenda far valere in giudizio il documento.

Il disconoscimento della conformità della copia all'originale presuppone che il dichiarante indichi in quali punti la copia costituisca un “falso”, ovvero sia stata materialmente contraffatta nel suo originario contenuto o, più semplicemente, non corrisponda integralmente all'originale non prodotto (ad esempio, perché ne riproduce soltanto alcune parti) e sia in grado di offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che la scrittura presentava nella versione originale del documento.

L'ammissione al gratuito patrocinio con decisione resa in primo grado resta valida per ogni stato e grado del processo, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Riferimenti normativi: art. 2709 c.c., artt. 216 e ss. c.p.c., art. 75 del D.P.R. n. 115 del 2002

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, n. 16998 del 20 agosto 2015, n. 1842 del 15 ottobre 2014, n. 14804 del 30 giugno 2014

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE **08-0C-00_CtrCZ2638-01-2021_ND-ND**

TITOLO PROCESSO TRIBUTARIO

CLASSE LITISCONSORZIO ED INTERVENTO

CODICE 08-0E-00

Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 2421 del 5 luglio 2021

Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante

Procedimento tributario - Litisconsorzio necessario tra società e soci - Configurabilità - Cause relative alla società e ai soci decise separatamente nella fase di merito – Conseguenze – Nullità della sentenza - Rimessione della causa al giudice di primo grado

In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 546 del 1992 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

Riferimenti normativi: art. 14 del D.lgs 31 dicembre 1992, n. 546

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, n. 29239 del 20 ottobre 2021

MASSIMATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.

COORDINATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.

NOME FILE 08-0E-00_CtrCZ2421-01-2021_RV-RV

TITOLO PROCESSO TRIBUTARIO

CLASSE MOTIVI AGGIUNTI E NUOVI DOCUMENTI

CODICE 08-0J-00

Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 4176 del 22 dicembre 2021

Presidente: Spagnuolo Estensore: Durante

Contenzioso tributario - Procedimento di appello - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Condizioni - Termine - Natura perentoria - Fondamento

In tema di contenzioso tributario, il documento irrualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle modalità di produzione previste dall'art. 32, D.lgs. n. 546 del 1992, ed in forma analoga nell'art. 87 disp. att. c.p.c.; tuttavia, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all'atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta - ancorché le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge - la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l'esercizio del diritto di difesa, onde l'inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata.

Riferimenti normativi: art. 32 del D.lgs 31 dicembre 1992, n. 546

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, n. 5429 del 7 marzo 2018

MASSIMATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.

COORDINATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.

NOME FILE 08-0J-00_CtrCZ4176-01-2021_RV-RV

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**
CLASSE **RITO CAMERALE-PUBBLICA UDIENZA**
CODICE **08-0K-00**

Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione III, Sentenza n. 4043 del 13 dicembre 2021

Presidente: Lorelli; Estensore: Lorelli

Periodo c.d. emergenziale – Discussione – Solo modalità a distanza – Giusta causa di rinvio – Insussistenza

Con l'entrata in vigore dell'art. 16, comma 4, della legge 17 dicembre 2018, n. 136, le modalità ordinarie di tenuta delle udienze pubbliche o camerale si intendono comprensive di quella a distanza, svolte nel rispetto delle regole tecnico-operative individuate nel decreto del direttore generale delle Finanze prot. n. RR46 dell' 11 novembre 2020, con la conseguenza che la parte che intende richiedere una pubblica discussione, per il periodo c.d. emergenziale, può farlo unicamente individuando la modalità a distanza, mentre non può richiederne lo svolgimento in presenza, né tale richiesta costituisce giusto motivo per il rinvio della causa.

Le Commissioni tributarie, sulla base dei criteri stabiliti dai Presidenti, definiscono le controversie per le quali la Segreteria è autorizzata a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza. Tali disposizioni sono integrate, per la durata del periodo emergenziale, dalle misure previste dall'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del Presidente della Commissione Tributaria provinciale o regionale.

Riferimenti normativi: art. 16 della legge 17 dicembre 2018, n. 136, art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, decreto del direttore generale delle Finanze prot. n. RR46 dell' 11 novembre 2020

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE **08-0K-00_CtrCZ4043-03-2021_ND-ND**

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**
CLASSE **RICORSO PER REVOCAZIONE**
CODICE **08-0U-00**

Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 2643 del 23 luglio 2021

Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante

**Errore di fatto revocatorio – Scarto tra realtà fattuale e realtà rappresentata in sentenza – Necessità –
Conseguenza di una svista di natura percettiva – Necessità**

L'errore revocatorio deve cadere su un fatto, concretizzandosi in una falsa percezione della realtà indotta da una svista di natura percettiva e sensoriale, tale da emergere in maniera oggettiva ed immediata dal solo raffronto tra la realtà fattuale e quella rappresentata in sentenza. Pertanto, quando realtà fattuale e realtà rappresentata in sentenza coincidono, l'eventuale errore, vertendo sul diritto, non è sindacabile per revocazione.

Riferimenti normativi: art. 64 del D.lgs. n. 504 del 1992

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, n. 14108 del 2016, n. 13181 del 2013

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE **08-0U-00_CtrCZ2643-01-2021_ND-ND**

TITOLO PROCESSO TRIBUTARIO

CLASSE GIUDICATO INTERNO E ESTERNO

CODICE 08-0V-00

Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 3892 del 29 novembre 2021

Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante

Giudicato penale - Autorità nel giudizio tributario - Limiti - Fondamento – Conseguenze

In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l'imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario

Riferimenti normativi: art. 7 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, n. 16262 del 28 giugno 2017

MASSIMATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.

COORDINATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.

TITOLO **CONDONI E SANATORIE**
CLASSE **REQUISITI OGGETTIVI**
CODICE **09-0B-00**

Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 2311 del 24 giugno 2021

Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante

Condono fiscale – Liti pendenti sull'I.V.A. – Contrasto con la normativa europea – Esclusione

Condono fiscale – Causa ostativa – Esercizio dell'azione penale - Necessità

In tema di condono fiscale, l'art. 16 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui prevede la definizione delle liti pendenti e le relative condizioni, nonché la sospensione dei termini di impugnazione, non comporta una rinuncia dell'Amministrazione all'accertamento dell'imposta (già effettuato e contestato nella sua legittimità), bensì la definizione di una lite in corso con il contribuente, in funzione della riduzione del contenzioso in atto, secondo parametri rapportati allo stato della lite al momento della domanda di definizione, garantendo la riscossione di un credito tributario incerto, sulla base di un trattamento paritario tra i contribuenti. Esso, pertanto, nella parte in cui si riferisce alle controversie in materia di I.V.A., non può essere disapplicato per contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, neppure a seguito della sentenza della Corte di Giustizia CE del 17 luglio 2008, in C-132/06, con la quale, in esito ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l'incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della VI direttiva) degli artt. 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell'I.V.A. alle condizioni ivi indicate, dovendo tale pronuncia essere interpretata restrittivamente.

Allo stesso modo, l'art. 15 della legge n. 289 del 2002, avendo uguale *ratio* di riduzione del contenzioso potenziale, senza comportare una rinuncia dell'Amministrazione all'accertamento dell'imposta, non può essere oggetto di disapplicazione da parte del giudice nazionale, nella parte in cui si riferisce a liti potenziali in materia di I.V.A.

La causa ostativa alla definizione agevolata contemplata dall'art. 15, comma 1, della legge n. 289 del 2002 si applica alle società i cui rappresentanti legali siano stati destinatari dell'azione penale (e, dunque, di un atto di esercizio della stessa, ai sensi degli artt. 50 e 417 c.p.p.) per i reati previsti dal D.lgs. n. 74 del 2000, qualora il contribuente abbia avuto formale conoscenza di tale esercizio entro la data di perfezionamento della definizione, non essendo sufficiente il mero avvio di un procedimento penale.

Riferimenti normativi: artt. 2 e 22 della VI direttiva n. 77/388/CEE, artt. 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, D.lgs. n. 74 del 2000, artt. 50 e 417 c.p.p.

Riferimenti giurisprudenziali: C.G.C.E. 17 luglio 2008, in C-132/06, Cassazione, n. 3676 del 2010 (Sez. un.), n. 14946 del 31 maggio 2019, n. 24000 del 3 ottobre 2018

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE **09-0B-00_CtrCZ2311-01-2021_ND-ND**

TITOLO **VARIE**
CLASSE **ALTRI ARGOMENTI NON CLASSIFICATI**
CODICE **11-0A-00**

Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 4188 del 22 dicembre 2021

Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante

Imposta unica sulle scommesse e relative sanzioni – Soggetto passivo – Operatore avente sede nello Stato membro ed in altro Stato membro della U.E.

Imposta unica sulle scommesse e relative sanzioni – Soggetto passivo – Intermediario – Solo per le annualità d'imposta successive al 2011

In forza della sentenza della Corte di Giustizia U.E., Sez. I, 26 febbraio 2020, in C-788/18, è conforme al diritto europeo l'assoggettamento all'imposta unica di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 504 del 1998 e relative sanzioni non solo dei centri di trasmissione dei dati sulle scommesse stabiliti sul territorio nazionale dello Stato membro impositore, ma anche, in solido ed in via eventuale, degli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della loro sede e dall'assenza di una concessione per l'organizzazione delle scommesse.

A seguito della parziale declaratoria d'illegittimità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, per le sole annualità d'imposta successive al 2011, soggetto passivo dell'imposta unica di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 504 del 1998 e delle relative sanzioni non è solo colui che assume in proprio il rischio della scommessa (c.d. *bookmaker*, che la gestisce in conto proprio), ma anche colui che, pur svolgendo tutte le attività tipiche del gestore (raccolta delle scommesse, raccolta delle somme puntate anche per via telefonica o telematica, pagamento dei premi), non assume il suddetto rischio, agendo per conto di altri, anche residente all'estero.

Riferimenti normativi: artt. 1 e 3 del D.lgs. n. 504 del 1998

Riferimenti giurisprudenziali: C.G.U.E., 26 febbraio 2020, in C-788/18, C. cost., n. 27 del 2018

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE **11-0A-00_CtrCZ4188-01-2021_ND-ND**